

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Rep.

“RISISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DELLA TERRAZZA GUGLIELMI”

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____ in Civitavecchia, presso la Residenza Municipale del Comune di Civitavecchia in P.le Guglielmotti n. 7, avanti a me Dott.ssa Caterina Cordella Segretario Generale del Comune di Civitavecchia, autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell'art. 97 comma 4° lettera c) del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 senza l'assistenza di testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:

Da una parte: il **Comune di Civitavecchia** (C.F. 02700960582) rappresentato dall'Ing. Giulio Iorio nato a Canello e Arnone (CE) il 13/11/1965, che interviene in questo atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia (RM), ai sensi dell'art. 107 comma 3° del D. Lgs. n.267/2000 che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità Comune.

Dall'altra parte: la Ditta _____ con sede legale _____ - rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di della Società che nel proseguo dell'atto verrà chiamato per brevità Affidatario.

PREMESSA

- Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel capitolato speciale d'appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.
- Nel seguito si intende:

CODICE : DLgs. 18 Aprile 2016 n° 50

RG: DPR 05/10/2010 n° 207 per le parti non espressamente abrogate

CSA: Capitolato Speciale d'Appalto

DURC: Documento Unico di regolarità contributiva

- Nel seguito si intende altresì:

Città: la stazione appaltante il Comune di Civitavecchia

Appaltatore: l'aggiudicatario dei lavori

- Con Determinazione Dirigenziale n. del è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Risistemazione della Terrazza Guglielmi" per un importo di €, e sono state altresì impegnate le somme necessarie per la realizzazione dell'opera finanziata con mutuo acceso presso la Cassa DD.PP., Pos. n. 4528733;
- al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) n.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 977 del 12/06/2018 si è provveduto, tra l'altro, ad adottare *"determinazione a contrarre"*, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016, dando atto che: a) si intende procede all'affidamento dei lavori per la "Risistemazione e messa a norma della Terrazza Guglielmi", b) il contratto avrà per oggetto "Risistemazione e messa a norma della Terrazza Guglielmi", c) il contratto verrà stipulato con le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i, d) la scelta del contraente avverrà mediante esperimento di gara con procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. c), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara di € oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €ed iva di legge, ai sensi del comma 4, lett.a), dell'art. 95 del Decreto legislativo 50/2016, in quanto trattasi di appalto di lavori che non implica particolari specialismi, le cui condizioni di esecuzioni sono ben individuate nella documentazione progettuale e gli spazi per proposte di miglioramento sono pressoché nulli, per cui la stazione appaltante potrebbe limitare la valutazione "tecnica" a pochissimi elementi ai quali assegnare qualche punto e far confluire i restanti solo ed esclusivamente sulla parte economica; si prevede altresì l'esclusione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 comma 5 del medesimo Decreto, e si è provveduto altresì a dare atto che la procedura di gara sarebbe svolta dalla S.U.A. - Città Metropolitana di Roma;

- alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara CIG;
- In data la S.U.A. ha provveduto ad inviare lettere di invito a n° ditte in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori in oggetto, inseriti nell'elenco delle imprese da invitare a procedura negoziata, costituito dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;
- In data alla scadenza del termine indicato nella lettera di invito, sono pervenute n° offerte;
- A seguito di verifiche effettuate dalla commissione aggiudicatrice, in data l'offerta risultata prima in graduatoria è quella presentata dall'impresa, con sede legale a, con un ribasso percentuale offerto rispetto all'importo a base d'asta (al netto delle somme non soggette al ribasso) pari al ed un conseguente importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a, comprensivo delle somme non soggette a ribasso (indicando costi della manodopera pari ad €);
- La proposta di aggiudicazione è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. del, dopo che la SUA ha provveduto ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs 50/2016 e, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni – previste nel bando di gara – presentate dalla ditta aggiudicataria per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;
- I suddetti controlli hanno dato riscontro positivo, e sono trascorsi i termini dilatori previsti dall'art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al TAR avverso la procedura in oggetto e la ditta aggiudicataria ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza ex art. 10 del CSA;

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La città affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
2. L'efficacia del contratto decorrerà alla sua stipulazione ex art.32, comma 9 del D.Lgs. n° 50/2016.
3. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Articolo 2. Importo contrattuale

1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta del% offerto in sede di gara, a corpo è di €comprensiva degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge al 22% di €

Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice Civile.
2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'art. 34 del CSA, e dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 "modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia".

Articolo 4. Documenti facenti parte del contratto

1. Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:
 - 1.1 Il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori Pubblici (Decreto Ministero dei Lavori Pubblici n° 145/2000) per quanto non abrogato;
 - 1.2 L'Elenco prezzi di progetto relativo all'opera da realizzare;
 - 1.3 L'Offerta Economica;

1.4 Gli elaborati grafici progettuali, e l'ulteriore documentazione indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché il Piano di sicurezza e Coordinamento predisposto dall'Amministrazione;

1.5 Le polizze di garanzia;

2. Si allegano invece al presente atto:

1. Il CSA

2. Computo Metrico Estimativo

Articolo 5. Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

1. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata entro giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione e penali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 20 – 21 – 22 del CSA e tali penali saranno applicate altresì ai ritardi che si verificheranno rispetto al Programma dei Lavori presentato dall'appaltatore ed approvato dal direttore dei Lavori.

Articolo 6. Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto più specificamente indicato dall'art. 18 del CSA.

Articolo 7. Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi

1. L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi con le modalità di cui all'art. 12 del CSA a seguito del concreto inizio lavori, risultante da apposito verbale di accertamento sottoscritto dall'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento.

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni nella parte II, titolo IX del D.P.R. 207/2010 per quanto non abrogato, ai sensi del DM n° 49 del 07/03/2018 e secondo le modalità indicate dall'art. 35 del CSA.
3. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori, previa verifica del DURC e secondo cadenze, modalità e prescrizioni di cui all'art. 25 del CSA tenuto conto anche del recupero progressivo dell'anticipazione di cui al comma 1. Sulle rate in acconto verrà altresì effettuata la ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 8. Modalità di pagamento acconti e saldi

1. Il Responsabile del procedimento rilascia, entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun SAL, il relativo certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Per quanto concerne invece la rata di saldo, il relativo certificato di pagamento viene rilasciato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione ex art. 102 , comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 4 del D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n° 1293 del 23.01.2013 per le particolari circostanze relative alla situazione economica della finanza pubblica vigenti al momento della stipula del presente atto.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e saldo, si applicheranno gli interessi di cui alle disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti all'Appaltatore eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

Articolo 9. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti

correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara, (CIG 7560338C46) attribuito dall'ANAC e il codice (CUP: J 34 H 17 000 760005) – Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.
3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
4. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i..
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.
7. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Istituto di Credito:

IBAN: IT ;

Istituto di Credito:

IBAN: IT ;

8 L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Articolo 10. Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico

1. E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del bando di gara e della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti di cui all'art. 13 del CSA.
2. E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e cessione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. D) n° 2 del Codice.
3. L'Operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Città ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 11. Responsabilità verso terzi

1. L'Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose della città, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la città da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.
2. A tal riguardo l'Appaltatore, pena la non consegna dei lavori, ha stipulato polizza assicurativa n° in data rilasciata da spa, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16 e art. 12 del CSA , Responsabilità civile verso terzi.

3. L'Appaltatore, ha stipulato altresì polizza assicurativa n° in data rilasciata da , a garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva.

Articolo 12. Domicilio dell'Appaltatore

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

La stazione appaltante, previo richiesta motivata, può richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate alla stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

Articolo 13. Modalità e termini di collaudo

1. Il Collaudo è sostituito, ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, dal certificato di regolare esecuzione e deve essere concluso entro giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Devono essere comunque rispettate le disposizioni sul collaudo di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 18/04/2016 n. 50

Articolo 14. Risoluzione e Recesso

1. La Città procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, come meglio specificato all'art. 23 del CSA.

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'Appaltatore di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.
3. Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto di seguito elencati:
 - Grave inadempimento contrattuale accertato dal direttore dei Lavori , secondo quanto previsto dall' art. 108 comma 3;
 - Grave ritardo nell'adempimento contrattuale per negligenza dell'Appaltatore accertato dal Direttore dei Lavori secondo quanto previsto dall'art. 108 comma 4;
 - Qualora il mancato intervento in reperibilità venga ripetuto per tre volte si procederà alla attivazione delle procedure di risoluzione del contratto secondo legge.
4. E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Città ai sensi degli artt.1671 C.C. e 109 del Codice, nonché negli altri casi specificati dall'art.23 del CSA, compresi i diritti di risoluzione/ recesso esercitabili dall'Appaltatore ed ivi contemplati.

Art. 14 Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'operatore economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA.

Art. 15. Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Civitavecchia. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 209 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Per la definizione delle controversie è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. E' esclusa la clausola arbitrale.

Art.16 Spese Contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente.

Art. 17 Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese

1. L'Appaltatore dichiara di rispettare il Patto di integrità già sottoscritto e prodotto con l'istanza di ammissione e di impegnarsi a far rispettare il medesimo ed il codice di comportamento ai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Patto di integrità e quelle previste dalla normativa vigente relativamente alla violazione del codice di comportamento. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 5 (Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 6 (Oneri a carico dell'Appaltatore), art. 7 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 8 (Modalità di pagamento di acconti e saldo), , art. 10 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico), art. 14 (Risoluzione e recesso), art.15 (Controversie), art.17 (Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese).

Articolo 18 Trattamento dei dati personali

1. L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003.
2. L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Civitavecchia, con sede a Civitavecchia, in P.le Guglielmotti 7, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

“E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 16 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 19.2.1913 n. 89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell' art. 10 del d.P.C.M. 30 marzo 2009”.

Il presente contratto viene registrato ai sensi dell'art. della tariffa parte prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n° 131.

IL COMUNE f.to digitalmente

LA DITTA APPALTATRICE f.to digitalmente

IL SEGRETARIO ROGANTE f.to digitalmente